

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2962

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa della deputata TROIANO

Modifiche all'articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18, e altre disposizioni concernenti l'istituzione della Consulta nazionale per la disabilità

Presentata il 22 marzo 2021

ONOREVOLI COLLEGHI! — « Promuovere, proteggere e garantire il pieno ed uguale godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità, e promuovere il rispetto per la loro intrinseca dignità » è quanto recita l'articolo 1 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, di seguito « Convenzione ONU », resa esecutiva in Italia dalla legge 3 marzo 2009, n. 18, che, all'articolo 3, ha istituito l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità.

Nonostante tali interventi legislativi, però, ancor oggi la disabilità resta un tema affidato in via esclusiva alle politiche sociali, rappresentando una prerogativa del tutto fuorviante rispetto alla realtà. La disabilità, infatti, riguarda vari contesti sociali, coinvolgendo il mondo del lavoro, della scuola, dell'economia, della cultura e dello sport e

ha un impatto sociale nella quotidianità che non può essere ricondotto esclusivamente alla sanità.

Si tratta di uno stereotipo che ha trovato corrispondenza anche per quanto concerne le competenze dei dicasteri, tranne alcune eccezioni come, ad esempio, quelle previste dal Governo Conte I e dall'attuale Governo Draghi, che hanno attribuito una specifica delega per le disabilità a un Ministro dedicato. Alla luce di tutto ciò, è necessario riconoscere una nuova centralità alla disabilità e, pertanto, con la presente proposta di legge si intende mettere la disabilità al centro delle politiche pubbliche, rafforzando gli strumenti già esistenti e ponendola sotto la diretta responsabilità del Presidente del Consiglio dei ministri senza limitarla al solo settore delle politiche sociali.

La presente proposta di legge è composta da tre articoli.

L'articolo 1, in attuazione della citata Convenzione ONU e dei principi generali stabiliti dalla Costituzione all'articolo 2, « La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale », e al secondo comma dell'articolo 3, « È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese », individua le finalità, ossia la promozione dell'inclusione sociale e della piena integrazione delle persone con disabilità nonché il miglioramento della loro qualità di vita. Con l'articolo 2, che modifica la legge n. 18 del 2009, si istituisce la Consulta nazionale per la disabilità, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, quale organo dotato di piena indipendenza di giudizio e di valutazione nonché di libertà di organizzazione. La Consulta è presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro con delega per le disabilità e ha funzioni di indirizzo e di supporto tecnico-scientifico per l'elaborazione delle politiche in materia di disabilità.

La Consulta è composta da un numero di membri non superiore a quaranta, rappresentanti delle amministrazioni centrali competenti nella definizione e nell'attuazione di politiche in favore delle persone con disabilità, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle autonomie locali, degli istituti di previdenza, dell'Istituto nazionale di statistica, delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori, dei pensionati e dei datori di lavoro, delle associazioni nazionali maggiormente rappresentative delle persone con disabilità e degli enti del Terzo settore operanti nel campo della disabilità. La Consulta è, inoltre, composta da tre membri scelti dal Presidente del Consiglio dei ministri tra persone che offrano garanzie di indiscussa

moralità, di riconosciute indipendenza e integrità e di elevata professionalità, con competenza comprovata ed esperienza pluriennale nel campo dei diritti delle persone con disabilità, nonché dal presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) e dal presidente del Comitato italiano paralimpico o da loro rappresentanti. A tale proposito si ricorda che il CNEL è dotato di iniziativa legislativa e può contribuire all'elaborazione della legislazione economica e sociale, mentre il Comitato italiano paralimpico rappresenta il massimo ente italiano preposto alla cura, all'organizzazione e al potenziamento dello sport per i disabili. Si prevede, inoltre, che, in merito agli specifici temi discussi, il Presidente della Consulta, sentiti i suoi membri, possa invitare a partecipare alle riunioni, con funzioni consultive e senza diritto di voto, Ministri o Sottosegretari di Stato, rappresentanti delle amministrazioni dello Stato e rappresentanti del Governo italiano negli organismi internazionali e presso l'Unione europea incaricati del controllo dell'adempimento degli obblighi assunti dall'Italia con la ratifica delle convenzioni e degli atti internazionali in materia di diritti delle persone con disabilità o, comunque, rappresentanti di enti pubblici e privati la cui presenza sia ritenuta utile. A tali soggetti non spetta alcun gettone di presenza, indennità o altri emolumenti comunque denominati; i membri durano in carica tre anni, rinnovabili una sola volta, e si prevede la loro decadenza in caso di violazione dei doveri di ufficio e della garanzia di indiscusse moralità e integrità. La Consulta, su richiesta del Presidente del Consiglio dei ministri per motivate esigenze connesse allo svolgimento dei suoi lavori, può avvalersi di tutte le collaborazioni che si rendano necessarie; le riunioni della Consulta potranno tenersi, su specifica richiesta, nelle sedi di rappresentanza degli enti che ne fanno parte.

Si definiscono i compiti della Consulta, nell'ambito del suo ruolo di supporto dei compiti di alta direzione, indirizzo e coordinamento del Presidente del Consiglio dei ministri. Tali compiti sono esercitati con le modalità definite da un regolamento in-

terno adottato dalla stessa Consulta nella sua prima riunione, in conformità alla Convenzione ONU e agli indirizzi delle politiche adottate dall'Unione europea (si pensi, ad esempio, a quanto disposto dalla direttiva (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi).

I compiti attribuiti alla Consulta sono i seguenti: la promozione e l'attuazione della Convenzione ONU nonché l'elaborazione del rapporto dettagliato sulle misure adottate previsto dall'articolo 35 della stessa Convenzione, in raccordo con il Comitato interministeriale per i diritti umani, la predisposizione di un programma di azione biennale per la promozione dei diritti e per l'integrazione delle persone con disabilità, la promozione della raccolta di dati statistici che illustrino la condizione delle persone con disabilità, anche con riferimento alle diverse situazioni territoriali, la predisposizione della relazione sullo stato di attuazione delle politiche per la disabilità, la promozione della realizzazione di studi e ricerche che possano contribuire a individuare aree prioritarie verso cui indirizzare azioni e interventi per la promozione dei diritti delle persone con disabilità, nonché compiti di vigilanza e controllo. Nello specifico, si prevedono compiti di vigilanza sul rispetto dei diritti delle persone con disabilità e su eventuali abusi perpetrati ai loro danni, sulla parità di trattamento e sull'operatività degli strumenti di tutela per la rimozione di qualsiasi forma di discriminazione nei confronti delle persone con disabilità, nonché il ricevimento di eventuali segnalazioni relative a specifiche violazioni o limitazioni di diritti riconosciuti dagli atti nazionali e internazionali in vigore. Inoltre, si prevede che essa fornisca assistenza nei procedimenti giurisdizionali o amministrativi aventi ad oggetto discriminazioni ai danni di persone con disabilità e svolga inchieste, nel rispetto delle prerogative e delle funzioni dell'autorità giudiziaria, al fine di verificare l'esistenza di fenomeni discriminatori e il rispetto dei diritti delle persone con disabilità.

La Consulta, inoltre, formula raccomandazioni e pareri al Governo e alle Camere

su questioni connesse alle discriminazioni e al rispetto dei diritti delle persone con disabilità, nonché proposte di modifica della normativa vigente, anche sulla base degli elementi emersi dall'attività di vigilanza e promuove la firma o la ratifica degli accordi internazionali in materia di diritti delle persone con disabilità e di contrasto delle discriminazioni. Essa interviene anche promuovendo la conoscenza degli strumenti di tutela vigenti mediante azioni di sensibilizzazione dell'opinione pubblica sul principio della parità di trattamento e la realizzazione di campagne di informazione e comunicazione sulla cultura dei diritti delle persone con disabilità, attraverso percorsi educativi e informativi, coinvolgendo le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. Cura i rapporti con le amministrazioni e con gli organismi operanti in Italia e all'estero e adotta iniziative necessarie ad assicurare la rappresentanza del Governo negli organismi nazionali e internazionali. Ricopre un ruolo importante di coordinamento e di monitoraggio dell'impiego dei fondi nazionali ed europei finalizzati alla promozione e alla protezione del pieno e uguale godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali delle persone con disabilità e contribuisce alla redazione di un codice unico della disabilità.

Si stabilisce un obbligo di segretezza per i membri della stessa Consulta e per i soggetti dei quali si avvalgono per lo svolgimento dei loro compiti, secondo quanto disposto dall'articolo 15 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Inoltre, si prevede che la Consulta presenti un rapporto all'autorità giudiziaria competente ogni qualvolta venga a conoscenza di fatti che possano costituire reato e svolga indagini di propria iniziativa, sulla base di segnalazioni individuali o collettive, anche qualora non sia presentata la relativa denuncia all'autorità giudiziaria.

Per tali finalità la Consulta può chiedere la collaborazione delle pubbliche amministrazioni e di altri soggetti o enti pubblici, anche attraverso il sollecito alle autorità

competenti ad adottare misure per il ripristino dei diritti delle persone con disabilità che abbiano subito una violazione dei propri diritti fondamentali o atti discriminatori, in conformità ai principi di trasparenza e di imparzialità e con l'obbligo di motivare gli atti adottati. Si prevedono, inoltre, una sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 15.000 euro per chiunque rifiuta od omette, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti utili allo svolgimento dei compiti della Consulta e la reclusione da sei mesi a tre anni nel caso in cui vengano attestate notizie o circostanze false ovvero siano prodotti atti o documenti falsi. Infine, si stabilisce che le spese per il funzionamento della Consulta sono poste a carico della Presidenza del Consiglio dei ministri e che ai membri della Consulta non sono riconosciuti compensi, indennità o altri emolumenti comunque denominati.

L'articolo 3 modifica il comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio

1999, n. 303, in materia di ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri. In particolare, si prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri si avvalga della Presidenza anche per l'esercizio delle funzioni relative al « coordinamento delle politiche e delle azioni del Governo volte a promuovere l'inclusione sociale nonché a tutelare e a garantire il pieno e uguale godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali delle persone con disabilità ».

In definitiva, con la presente proposta di legge si intende porre al centro dell'azione e delle politiche del Governo la disabilità grazie all'istituzione di uno specifico organo, la Consulta nazionale per la disabilità, in grado di intervenire nella vita quotidiana dei cittadini disabili tutelando e promuovendo il loro diritto a studiare, a lavorare, ad avere una famiglia, a fare sport e ad avere una vita, nel limite del possibile, autonoma e indipendente.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge, in attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006, resa esecutiva dalla legge 3 marzo 2009, n. 18, di seguito denominata « Convenzione ONU », e dei principi di uguaglianza e di pari dignità di tutti i cittadini stabiliti dagli articoli 2 e 3 della Costituzione, reca disposizioni per promuovere l'inclusione sociale e per la piena integrazione delle persone con disabilità nonché per migliorare la loro qualità di vita.

Art. 2.

(Modifiche alla legge 3 marzo 2009, n. 18, in materia di istituzione della Consulta nazionale per la disabilità)

1. Alla legge 3 marzo 2009, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3:

1) i commi da 1 a 6 sono sostituiti dai seguenti:

« 1. Allo scopo di promuovere la piena integrazione delle persone con disabilità, in attuazione dei principi sanciti dalla Convenzione di cui all'articolo 1, nonché dei principi indicati nella legge 5 febbraio 1992, n. 104, è istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la Consulta nazionale per la disabilità, di seguito denominata "Consulta".

2. La Consulta è presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato per le disabilità e ha funzioni di indirizzo e di supporto tecnico-scientifico per l'elaborazione delle politiche in materia di disabilità. I membri della Consulta sono nominati, in numero non superiore a quaranta, nel rispetto del prin-

cipio di pari opportunità tra donne e uomini.

3. La Consulta opera con piena indipendenza di giudizio e di valutazione, è dotata di autonomia organizzativa e si avvale di strumenti, personale e uffici messi a disposizione dalla Presidenza del Consiglio dei ministri nonché di un ufficio della medesima Presidenza, individuato con il decreto di cui al comma 4, responsabile delle attività di supporto, di coordinamento e di segreteria della Consulta.

4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, disciplina la composizione, l'organizzazione e il funzionamento della Consulta, prevedendo che siano rappresentati le amministrazioni centrali coinvolte nella definizione e nell'attuazione di politiche in favore delle persone con disabilità, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le autonomie locali, gli istituti di previdenza, l'Istituto nazionale di statistica, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori, dei pensionati e dei datori di lavoro, le associazioni nazionali maggiormente rappresentative delle persone con disabilità e gli enti del Terzo settore operanti nel campo della disabilità. La Consulta è, altresì, composta da tre membri scelti dal Presidente del Consiglio dei ministri tra persone che offrano garanzie di indiscussa moralità, di riconosciute indipendenza e integrità, di elevata professionalità, con competenza comprovata ed esperienza pluriennale nel campo dei diritti delle persone con disabilità, nonché, in qualità di membri permanenti, dal Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e dal Presidente del Comitato italiano paralimpico o da loro rappresentanti.

5. In merito agli specifici temi discussi dalla Consulta, il Presidente della stessa, sentiti i membri di cui al comma 4, può invitare a partecipare alle riunioni, con funzioni consultive e senza diritto di voto, Ministri o Sottosegretari di Stato, rappresentanti delle amministrazioni dello Stato e del Governo italiano negli organismi internazionali e presso l'Unione europea inca-

ricati del controllo dell'adempimento degli obblighi assunti dall'Italia con la ratifica delle convenzioni e degli altri atti internazionali in materia di diritti delle persone con disabilità o, comunque, rappresentanti di enti pubblici e privati la cui presenza sia ritenuta utile. La Consulta può altresì avvalersi, a seguito di richiesta formulata dal Presidente del Consiglio dei ministri per motivate esigenze connesse allo svolgimento dei suoi lavori, di tutte le collaborazioni che ritiene necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti.

6. I membri della Consulta, esclusi i membri permanenti, durano in carica tre anni e il loro mandato è rinnovabile una sola volta. La prima nomina dei membri della Consulta è effettuata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Con le stesse procedure adottate per la loro nomina, i membri della Consulta possono essere revocati in qualsiasi momento nei casi di manifesta violazione dei doveri di ufficio e della garanzia di indiscusse moralità e integrità.

6-bis. Ai soggetti invitati a partecipare alle riunioni della Consulta ai sensi del comma 5 non spettano gettoni di presenza, indennità o altri emolumenti comunque denominati. Agli eventuali oneri per rimborsi di spese di missione si provvede nell'ambito delle risorse di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente.

6-ter. La Consulta, nell'ambito e a supporto dei compiti di alta direzione, indirizzo e coordinamento del Presidente del Consiglio dei ministri, con le modalità definite da un regolamento interno adottato dalla stessa Consulta nella sua prima riunione, in conformità con gli indirizzi generali della politica dell'Unione europea in materia di disabilità e in attuazione di quanto disposto dalla Convenzione ONU:

a) promuove l'attuazione della Convenzione ONU ed elabora il rapporto dettagliato sulle misure adottate di cui all'articolo 35 della stessa Convenzione, in raccordo con il Comitato interministeriale per i diritti umani;

b) predispone un programma di azione biennale per la promozione dei diritti e per l'integrazione delle persone con disabilità,

in attuazione della legislazione nazionale e internazionale;

c) promuove la raccolta di dati statistici che illustrino la condizione delle persone con disabilità, anche con riferimento alle diverse situazioni territoriali;

d) predispone la relazione sullo stato di attuazione delle politiche per la disabilità, di cui all'articolo 41, comma 8, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

e) promuove la realizzazione di studi e di ricerche che possano contribuire a individuare aree prioritarie verso cui indirizzare azioni e interventi per la promozione dei diritti delle persone con disabilità;

f) vigila sul rispetto dei diritti delle persone con disabilità e su eventuali abusi perpetrati ai loro danni;

g) vigila sulla parità di trattamento e sull'operatività degli strumenti di tutela ai fini della rimozione di qualsiasi forma di discriminazione nei confronti delle persone con disabilità;

h) riceve eventuali segnalazioni relative a specifiche violazioni o limitazioni dei diritti delle persone con disabilità riconosciuti dalla vigente legislazione nazionale e internazionale e fornisce assistenza, nei procedimenti giurisdizionali o amministrativi, alle persone che si ritengono lese da comportamenti discriminatori, anche secondo le forme di cui all'articolo 425 del codice di procedura civile;

i) svolge, nel rispetto delle prerogative e delle funzioni dell'autorità giudiziaria, inchieste al fine di verificare l'esistenza di fenomeni discriminatori e il rispetto dei diritti delle persone con disabilità;

l) formula raccomandazioni e pareri al Governo e alle Camere su questioni connesse alle discriminazioni e al rispetto dei diritti delle persone con disabilità, nonché proposte di modifica della normativa vigente, anche sulla base degli elementi emersi dall'attività di vigilanza di cui alle lettere *f)* e *g)*. In particolare, può promuovere la firma o la ratifica degli accordi

internazionali in materia di diritti delle persone con disabilità e di contrasto delle discriminazioni;

m) diffonde la massima conoscenza possibile degli strumenti di tutela vigenti anche mediante azioni di sensibilizzazione dell'opinione pubblica sul principio della parità di trattamento, e campagne di informazione e comunicazione;

n) promuove la cultura dei diritti delle persone con disabilità, della parità di trattamento e del contrasto alle discriminazioni mediante campagne di informazione, coinvolgendo, attraverso percorsi educativi e informativi, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;

o) cura i rapporti con le amministrazioni e con gli organismi competenti in materia di disabilità operanti in Italia e all'estero;

p) adotta le iniziative necessarie ad assicurare la rappresentanza del Governo italiano negli organismi nazionali e internazionali competenti in materia di disabilità;

q) coordina e monitora l'impiego dei fondi nazionali ed europei finalizzati alla promozione e alla protezione del pieno e uguale godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali delle persone con disabilità;

r) contribuisce alla redazione di un codice unico della disabilità.

6-quater. La Consulta, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, può chiedere alle pubbliche amministrazioni, nonché a qualsiasi soggetto o ente pubblico, di fornire le informazioni necessarie allo svolgimento dei suoi compiti; le amministrazioni e gli altri soggetti o enti sono tenuti a rispondere entro trenta giorni dalla data della richiesta. La Consulta, inoltre, può chiedere alle pubbliche amministrazioni e ai soggetti o enti pubblici di cui al primo periodo di accedere alle loro banche di dati o ai loro archivi, comunicando la richiesta al Garante per la protezione dei dati personali.

6-quinquies. Ai fini del riscontro delle segnalazioni di cui al comma *6-ter*, lettera *h*), la Consulta può disporre accessi, ispezioni e verifiche presso le strutture dove la violazione denunciata ha avuto luogo, avvalendosi, ove necessario, della collaborazione di altri organi dello Stato.

6-sexies. Le disposizioni del comma *6-quater* del presente articolo non si applicano ai dati e alle informazioni conservati nel Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, nonché nella banca dati nazionale del DNA di cui alla legge 30 giugno 2009, n. 85.

6-septies. Le pubbliche amministrazioni responsabili delle strutture oggetto di accessi, ispezioni e verifiche ai sensi del comma *6-quinquies* e, ove necessario, gli altri organi dello Stato collaborano con la Consulta nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

6-octies. La Consulta presenta un rapporto all'autorità giudiziaria competente ogni qualvolta venga a conoscenza di fatti che possano costituire reato e svolge indagini di propria iniziativa, sulla base di segnalazioni individuali o collettive, anche qualora non sia presentata la relativa denuncia all'autorità giudiziaria.

6-novies. La Consulta può chiedere la collaborazione delle pubbliche amministrazioni e di altri soggetti o enti pubblici nonché invitare le autorità competenti ad adottare misure per il ripristino dei diritti delle persone con disabilità che abbiano subito una violazione dei propri diritti fondamentali o atti discriminatori.

6-decies. La Consulta assicura che le procedure adottate nello svolgimento della propria attività siano basate sui principi di trasparenza e di imparzialità e ha l'obbligo di motivare gli atti adottati.

6-undecies. Chiunque rifiuta od omette, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti di cui al comma *6-quater*, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 4.000 euro a 15.000 euro.

6-duodecies. Chiunque attesta notizie o circostanze false ovvero produce alla Consulta atti o documenti falsi, salvo che il

fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

6-terdecies. I membri della Consulta nonché i soggetti di cui gli stessi si avvalgono per lo svolgimento dei loro compiti sono tenuti al segreto sugli atti e sulle informazioni di cui sono venuti a conoscenza per ragione del proprio ufficio, ai sensi dell'articolo 15 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

6-quaterdecies. La Consulta pubblica i propri provvedimenti secondo criteri di trasparenza e può adottare le iniziative che ritiene opportune per diffondere tra il pubblico la conoscenza dei provvedimenti adottati e dell'attività svolta.

6-quinquiesdecies. Le spese per il funzionamento della Consulta sono poste a carico della Presidenza del Consiglio dei ministri. Ai membri della Consulta non sono riconosciuti compensi, indennità o altri emolumenti comunque denominati. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le riunioni della Consulta possono tenersi, di volta in volta e su richiesta dei suoi membri, nelle sedi di rappresentanza degli enti che ne fanno parte »;

2) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Istituzione della Consulta nazionale per la disabilità »;

b) nel titolo, le parole: « e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità » sono sostituite dalle seguenti: « e istituzione della Consulta nazionale per la disabilità ».

Art. 3.

(Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303)

1. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« *o-bis*) il coordinamento delle politiche e delle azioni del Governo volte a

promuovere l'inclusione sociale, nonché a tutelare e a garantire il pieno e uguale godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali delle persone con disabilità ».



18PDL0139110